

**CONSORZIO DELLA BONIFICAZIONE UMBRA**

***Spoletto***

Via Arco di Druso, 37 – 06049 Spoleto (PG) telefono 0743 260263 fax 0743 261798  
e-mail direzione@pec.bonificaumbra.itt

**SERVIZIO DI NOLEGGIO A LUNGO TERMINE SENZA  
CONDUCENTE DI N. 1 ESCAVATORE CINGOLATO \_\_\_\_\_q.li**

**SCHEMA DI  
CONTRATTO DI COTTIMO**

		<i>Euro</i>
	Importo contrattuale stimato del servizio	

Indice:

<b>ARTICOLO 1. OGGETTO DEL CONTRATTO .....</b>	<b>3</b>
<b>ARTICOLO 2. DECORRENZA E DURATA DEL CONTRATTO .....</b>	<b>3</b>
<b>ARTICOLO 3. CORRISPETTIVO. ....</b>	<b>4</b>
<b>ARTICOLO 4. DISPOSIZIONI PARTICOLARI RIGUARDANTI IL SERVIZIO. ....</b>	<b>4</b>
<b>ARTICOLO 5. MODALITÀ OPERATIVE DI SVOLGIMENTO DELLA PRESTAZIONE.....</b>	<b>4</b>
<b>ARTICOLO 6. LUOGHI, TEMPI E MODALITÀ DI CONSEGNA E RITIRO DEL MEZZO. ....</b>	<b>5</b>
<b>ARTICOLO 7. PENALE PER I RITARDI.....</b>	<b>5</b>
<b>ARTICOLO 8. ONERI E OBBLIGHI A CARICO DEL COTTIMISTA.....</b>	<b>5</b>
<b>ARTICOLO 9. INVARIABILITÀ DEL CORRISPETTIVO.....</b>	<b>5</b>
<b>ARTICOLO 10. CONTABILIZZAZIONE DEL SERVIZIO E PAGAMENTI.....</b>	<b>5</b>
<b>ARTICOLO 11. PERSONALE IMPIEGATO. ....</b>	<b>6</b>
<b>ARTICOLO 12. SICUREZZA E SALUTE DEI LAVORATORI.....</b>	<b>6</b>
<b>ARTICOLO 13. TRACCIABILITÀ DEI FLUSSI FINANZIARI. ....</b>	<b>6</b>
<b>ARTICOLO 14. CERTIFICATO DI CONFORMITÀ. ....</b>	<b>6</b>
<b>ARTICOLO 15. RISOLUZIONE DEL CONTRATTO. ....</b>	<b>6</b>
<b>ARTICOLO 16. CONTROVERSIE. ....</b>	<b>7</b>
<b>ARTICOLO 17. ADEMPIMENTI IN MATERIA ANTIMAFIA. ....</b>	<b>7</b>
<b>ARTICOLO 18. DIVIETO DI CESSIONE DEL CONTRATTO E SUBAPPALTO. ....</b>	<b>7</b>
<b>ARTICOLO 19. GARANZIA FIDEIUSSORIA A TITOLO DI CAUZIONE DEFINITIVA.....</b>	<b>8</b>
<b>ARTICOLO 20. COPERTURE ASSICURATIVE.....</b>	<b>8</b>
<b>ARTICOLO 21. DOCUMENTI CHE FANNO PARTE DEL CONTRATTO.....</b>	<b>8</b>
<b>ARTICOLO 22. RICHIAMO ALLE NORME LEGISLATIVE E REGOLAMENTARI.....</b>	<b>8</b>
<b>ARTICOLO 23. SPESE DI CONTRATTO, IMPOSTE, TASSE E TRATTAMENTO FISCALE. ....</b>	<b>8</b>

## CONSORZIO DELLA BONIFICAZIONE UMBRA

Prot. n. \_\_\_\_\_

Spoleto,

<b>SCHEMA DI CONTRATTO DI COTTIMO</b>
---

del servizio di noleggio a lungo termine senza conducente di n.1 escavatore cingolato di .....q.li .

Il giorno ....., nella sede del Consorzio della Bonificazione Umbra in Spoleto Via Arco di Druso, 37

**Fra**

a)- il Sig....., nato a ..... il....., che dichiara di intervenire in questo atto esclusivamente in nome, per conto e nell'interesse del Consorzio della Bonificazione Umbra con sede in Spoleto, Via Arco di Druso 37, codice fiscale 02806890543, che rappresenta nella sua qualità di ..... del Consorzio della Bonificazione Umbra

b)- ..... nato a ..... il ....., residente in ....., via ....., in qualità di ..... dell'impresa ..... con sede in ....., via ..... codice fiscale [ ] e partita IVA [ ] che agisce quale impresa appaltatrice in forma singola,

**PREMESSO**

- che con provvedimento del ..... n. .... in data ....., è stato deliberato di dare avvio alla procedura di cottimo per l'affidamento del servizio di noleggio a lungo termine di n.1 escavatore cingolato ai sensi dell'art. 36 del D.lgs. 50/2016 e ss.mm.ii.;
- che in seguito a procedura negoziata mediante cottimo fiduciario, con delibera di ..... in data ....., è stato aggiudicato al sunnominato operatore economico il servizio di noleggio a lungo termine senza conducente di n. n.1 escavatore cingolato, per un importo pari ad € .....

**TUTTO CIO' PREMESSO**

Le parti convengono e stipulano quanto segue:

**Articolo 1. Oggetto del contratto**

1. Il presente contratto ha per oggetto il servizio di noleggio a lungo termine senza conducente di n.1 escavatore cingolato marca ..... mod. .... targa/n.telaio .....

2. Le modalità di prestazione del servizio sono definite, oltre che dal presente contratto, da quanto previsto dal capitolato tecnico.

**Articolo 2. Decorrenza e durata del contratto**

1. Il contratto è efficace dalla data di sottoscrizione; la durata del noleggio, fatto salvo quanto previsto riguardo i tempi e le modalità di consegna del mezzo, è di 60 mesi.

2. Qualora alla scadenza del presente contratto il Consorzio non abbia concluso il procedimento di scelta del nuovo prestatore di servizio, il cottimista è tenuto, a richiesta del Consorzio, a garantire la continuità del servizio fino a che non sia stato individuato il nuovo fornitore e comunque per un tempo non superiore a 12 mesi, alle stesse condizioni contrattuali, o migliorate in sede di proroga, economiche del presente contratto.

### **Articolo 3. Corrispettivo.**

1. L'importo del contratto d'appalto è pari ad €..... .
2. L'importo contrattuale è al netto dell'I.V.A.
3. Il contratto è stipulato "a misura" ed i prezzi unitari offerti dal cottimista in sede di gara costituiscono l'elenco dei prezzi unitari contrattuali.

### **Articolo 4. Disposizioni particolari riguardanti il servizio.**

1. Il canone di noleggio a lungo termine del mezzo comprende le prestazioni di seguito elencate e descritte nel capitolato tecnico:
  - Certificazione CE;
  - Tassa di proprietà ed ogni onere amministrativo e fiscale relativo alla proprietà del mezzo;
  - Coperture assicurative secondo le modalità riportate dal capitolato tecnico e dal presente contratto;
  - Controlli periodici, manutenzione ordinaria e straordinaria e tutti i servizi previsti nel capitolato tecnico relativi ai mezzi;
  - Soccorso in campo;
2. La sottoscrizione del contratto e dei suoi allegati da parte del cottimista equivale a completa conoscenza ed accettazione di tutte le norme che regolano il presente servizio.
3. Il cottimista dà atto, senza riserva alcuna, della piena conoscenza e disponibilità della documentazione, delle condizioni pattuite in sede di offerta e di ogni altra circostanza che interessi il servizio.

### **Articolo 5. Modalità operative di svolgimento della prestazione.**

1. Ai fini dell'adempimento del presente contratto il cottimista dichiara di designare il sig. .... quale rappresentante nei rapporti con la stazione appaltante.
2. Il rappresentante del cottimista dovrà essere il riferimento per tutte le problematiche derivanti dall'adempimento delle obbligazioni contrattuali, nonché delle seguenti attività:
  - supervisione e coordinamento del servizio;
  - pianificazione della consegna del mezzo;
  - monitoraggio delle consegne e controllo del rispetto dei tempi previsti;
  - monitoraggio dell'andamento dei livelli di servizio di assistenza e manutenzione per tutto il periodo di efficacia del contratto;
  - implementazione di tutte le azioni necessarie per garantire il rispetto delle prestazioni richieste;
  - risoluzione dei disservizi e gestione dei reclami da parte del Consorzio;
  - monitoraggio di tutti i servizi affidati a terzi, ma comunque facenti parte del contratto di noleggio a lungo termine.
3. Ai fini del presente contratto il cottimista elegge domicilio in ....., via .....Tel ..... Fax ..... PEC .....@.....it.
4. Ai fini dell'adempimento del presente contratto la stazione appaltante dichiara di designare il ..... quale direttore dell'esecuzione.
5. È facoltà del Consorzio e del cottimista sostituire le persone indicate nei commi precedenti, ma tale sostituzione non ha efficacia nei rapporti con l'altra parte fintanto che non sia stata ad essa comunicata con garanzia di ricevuta.
6. Tutte le comunicazioni e intimazioni si intendono ritualmente effettuate al domicilio eletto, fintanto che non sia stata comunicata la variazione di domicilio.
7. Le parti riconoscono piena validità alle comunicazioni reciprocamente inviate ai rispettivi indirizzi di posta elettronica certificata, anche se tali comunicazioni non siano seguite da lettera o fax.
8. Ai fini del rispetto dei termini di consegna si stabilisce che i giorni lavorativi sono quelli dal lunedì al venerdì, con l'esclusione delle festività civili e religiose.

#### **Articolo 6. Luoghi, tempi e modalità di consegna e ritiro del mezzo.**

1. La consegna del mezzo dovrà avvenire nei luoghi indicati dal Consorzio all'art. 13 del capitolato tecnico.
2. Il noleggio partirà dalla consegna del mezzo che dovrà avvenire inderogabilmente il 04/03/2019.
3. Nel caso di ritardo nella consegna si applicheranno le penali di cui all'art. 7, commi 1 e 2; saranno inoltre a carico del cottimista i costi sostenuti dal Consorzio per il noleggio del mezzo da sostituire fino al momento della consegna. Qualora il ritardo nella consegna del mezzo superi i 30 giorni, il Consorzio si riserva di procedere alla risoluzione del contratto.
4. Le operazioni di consegna del mezzo sono a carico del cottimista.

#### **Articolo 7. Penale per i ritardi.**

1. Per ogni giorno solare di ritardo nella consegna del mezzo rispetto a quanto previsto all'art. 6, per cause non imputabili al Consorzio, verrà applicata al cottimista una penale pari all'1 per mille del valore complessivo del contratto di cui al precedente art. 3.
2. Dal quinto giorno di ritardo, la penale applicata sarà pari al 2 per mille.
3. Nel caso di ritardi nell'esecuzione dei servizi di assistenza tecnica di cui agli artt. 5, 6 e 7, del capitolato tecnico, il Consorzio applicherà una penale pari al valore giornaliero del canone del mezzo interessato.
4. Le penali sono applicate, previa contestazione degli addebiti, mediante compensazione con il pagamento successivo.
5. L'applicazione della penale non pregiudica il diritto al risarcimento del maggior danno dovuto alla mancata disponibilità del mezzo.

#### **Articolo 8. Oneri e obblighi a carico del cottimista.**

1. Il cottimista si fa carico:
  - di tutti gli oneri già previsti dall'offerta economica nonché indicati nel presente contratto e quelli imposti per legge;
  - di tutti gli obblighi previsti dal capitolato tecnico;
  - di garantire tutte le prestazioni previste a fronte del corrispettivo offerto;
  - della consegna del mezzo nonché dell'eventuale sostituzione o ritiro qualora risultassero non conformi a quanto contrattualmente pattuito
  - tutti i trasporti andata e ritorno per effettuazioni delle riparazioni, operazioni di manutenzione ordinaria e straordinaria di qualunque tipo;
  - tutti i trasporti per eventuale sostituzione del mezzo.

#### **Articolo 9. Invariabilità del corrispettivo.**

1. Il canone offerto dal cottimista si intende fisso e invariabile per tutta la durata del noleggio del mezzo e non sarà dunque riconosciuta alcuna maggiorazione degli stessi.
2. L'adeguamento del canone in corso di contratto non è consentito neppure per fatti non dipendenti dalla volontà del cottimista quali, a titolo indicativo e non esaustivo, aumenti della tassa di possesso, eventuali sovrattasse e/o istituzioni di tributi o altri oneri straordinari momentanei o permanenti connessi con l'utilizzo del mezzo.

#### **Articolo 10. Contabilizzazione del servizio e pagamenti.**

1. Il cottimista dovrà emettere fattura mensile comprensiva dei singoli canoni mensili relativi al mezzo.
2. Il pagamento sarà effettuato, mediante bonifico bancario, entro 60 giorni dalla data di arrivo della fattura vistata dal direttore dell'esecuzione.
3. Il pagamento è subordinato all'acquisizione d'ufficio da parte della stazione appaltante del DOL riferito al cottimista ed alla verifica dell'assenza di qualsiasi inadempimento derivante dalla notifica di una o

più cartelle di pagamento ovvero dello stato e l'ammontare delle somme eventualmente dovute, ai sensi dell'art. 48-bis DPR 602/1973.

4. Non sono dovuti interessi per il ritardato pagamento qualora il ritardo sia causato da irregolarità contributive emerse nei controlli di cui al comma precedente ovvero nella preventiva verifica di cui all'articolo 48-bis D.P.R. 602/1973 presso Agenzia delle Entrate – Riscossione sia relative al cottimista sia relativa ai subappaltatori.

5. È ammessa la cessione dei crediti unicamente nel rispetto delle condizioni di cui all'articolo 106 D.Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii..

### **Articolo 11. Personale impiegato.**

1. Il cottimista impiega, per lo svolgimento delle attività contrattuali, personale in numero e qualifica adeguata e tale da garantire comunque il regolare svolgimento delle attività contrattuali.

2. Il cottimista, relativamente al personale dipendente impiegato nell'esecuzione del presente contratto:

- a) è tenuto ad applicare un trattamento economico e normativo non inferiore a quanto previsto dai vigenti contratti collettivi;
- b) provvede altresì a tutti gli obblighi retributivi, contributivi e assicurativi previsti dalle vigenti leggi e dai contratti collettivi;
- c) provvede all'inserimento di lavoratori disabili secondo le disposizioni della L.12/3/1999, n.68;
- d) esercita, nelle forme opportune, il controllo e la vigilanza sul corretto svolgimento delle attività da parte del personale impiegato;
- e) non pone in essere comportamenti discriminatori di cui all'articolo 43 D.Lgs. 25/7/1998, n.286 (Disciplina dell'immigrazione e condizione dello straniero);
- f) non pone in essere comportamenti discriminatori di cui all'articolo 41 D.Lgs. 11/4/2006, n.198 (Codice delle pari opportunità tra uomo e donna).

3. Il Consorzio è estraneo ad ogni controversia che dovesse insorgere tra il cottimista e il personale impiegato nell'esecuzione delle attività contrattuali.

### **Articolo 12. Sicurezza e salute dei lavoratori.**

1. Non sono previsti oneri per la sicurezza non essendo presenti rischi interferenziali con l'attività consortile.

2. Gli oneri per la sicurezza aziendale indicati nel modulo offerta sono a totale carico del cottimista.

### **Articolo 13. Tracciabilità dei flussi finanziari.**

1. Il cottimista assume tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all'art. 3 della legge 13 agosto 2010, n. 136 e ss.mm.ii.

2. Il cottimista è tenuto ad indicare, in ogni documento contabile, il numero di CIG riferito al presente contratto.

3. Il cottimista dichiara che i movimenti finanziari relativi alla gestione del presente contratto verranno eseguiti utilizzando il conto corrente dedicato che sarà comunicato alla stazione appaltante mediante compilazione di apposito modulo unitamente alle persone legittimate ad operarvi.

4. Il cottimista si impegna a comunicare alla stazione appaltante ogni variazione che dovesse intervenire relativamente a quanto indicato nel comma precedente.

### **Articolo 14. Certificato di conformità.**

1. Alla conclusione del contratto, il direttore dell'esecuzione rilascerà apposito certificato che attesti la conformità del servizio rispetto a quanto richiesto dal contratto d'appalto.

### **Articolo 15. Risoluzione del contratto.**

1. La stazione appaltante ha facoltà di risolvere il contratto nei casi:

- a) di cui all'articolo 108 del D.Lgs. 50/2016;

- b) di non rispondenza del mezzo alle specifiche di contratto;
- c) di inadempienza accertata alle norme di legge sulla prevenzione degli infortuni, la sicurezza sul lavoro e le assicurazioni obbligatorie del personale;
- d) di subappalto abusivo, associazione in partecipazione, cessione anche parziale del contratto;
- e) di mancato rispetto anche di una sola delle specifiche tecnico-economiche previste dal presente contratto;
- f) ritardo superiore a 30 giorni nella consegna anche solo di un singolo mezzo;
- g) di incapacità, inidoneità o impossibilità, anche solo legale, che pregiudichi la prestazione del servizio secondo le modalità previste dal presente contratto;
- h) rallentamento del servizio, per causa non imputabile al Consorzio, in misura tale da pregiudicare lo svolgimento dello stesso nei termini previsti dal contratto nonché il regolare svolgimento dell'attività consortile.

2. Il contratto è altresì risolto in caso di perdita da parte del cottimista dei requisiti di ordine generale che inibiscono la capacità di contrattare con la pubblica amministrazione.

3. Nei casi di risoluzione del contratto, come pure in caso di fallimento del cottimista, i rapporti economici con questo o con il curatore sono definiti, fatto salvo ogni diritto e ulteriore azione della stazione appaltante, ponendo a carico del cottimista inadempiente:

a) l'eventuale maggiore costo derivante dalla differenza tra importo stimato di aggiudicazione del nuovo appalto per il completamento del servizio e l'importo stimato dello stesso risultante dall'aggiudicazione effettuata in origine al cottimista inadempiente;

b) l'eventuale maggiore costo derivato dalla ripetizione della gara di appalto;

c) l'eventuale maggiore onere per la stazione appaltante per effetto del tardivo espletamento del servizio, delle nuove spese di gara e di pubblicità, delle maggiori spese tecniche di assistenza, contabilità e di ogni eventuale maggiore e diverso danno documentato che derivi dal mancato adempimento alle condizioni del contratto originario.

4. Nei casi di risoluzione del contratto, la comunicazione della decisione assunta dalla stazione appaltante è fatta al cottimista mediante raccomandata con avviso di ricevimento, con la contestuale indicazione della data alla quale avrà luogo l'accertamento dello stato di consistenza del servizio.

5. Il cottimista è sempre tenuto al risarcimento dei danni a lui imputabili.

### **Articolo 16. Controversie.**

1. Tutte le controversie derivanti dall'esecuzione del contratto sono devolute all'autorità giudiziaria competente ed è esclusa la competenza arbitrale.

### **Articolo 17. Adempimenti in materia antimafia.**

1. A seguito dell'acquisizione da parte della stazione appaltante delle comunicazioni previste dall'art. 87 del D.lgs. 159/2011 e ss.mm.ii. nei confronti dei soggetti di cui all'art. 85 del D.lgs. 159/2011, si prende atto che non risultano sussistere impedimenti all'assunzione del presente rapporto contrattuale.

### **Articolo 18. Divieto di cessione del contratto e subappalto.**

1. Il contratto non può essere ceduto, a pena di nullità.

2. *Il subappalto è ammesso, previa autorizzazione della stazione appaltante, nel rispetto e nei limiti di cui all'articolo 105 del d.lgs. 50/2016.*

3. *Il cottimista resta in ogni caso responsabile nei confronti del Consorzio per le prestazioni rese dai subappaltatori, sollevando il Consorzio medesimo da ogni pretesa dei subappaltatori o da richieste di risarcimento danni avanzate dal subappaltatore o da terzi.*

4. *La stazione appaltante non provvede al pagamento diretto dei subappaltatori. Il cottimista è tenuto a trasmettere, entro 20 giorni dalla data di ciascun pagamento effettuato nei suoi confronti, copia delle fatture quietanzate relative ai pagamenti corrisposti al subappaltatore. Qualora il cottimista non trasmetta le fatture*

quietanziate entro il suddetto termine, la stazione appaltante sospende il successivo pagamento a favore del cottimista.

### **Articolo 19. Garanzia fideiussoria a titolo di cauzione definitiva.**

1. A garanzia degli impegni assunti con il presente contratto, ai sensi di quanto stabilito dall'art. 103 del D.lgs. 50/2016 e ss.mm.ii., il cottimista ha prestato apposita garanzia fideiussoria (cauzione definitiva) mediante ..... numero ..... in data ..... rilasciata dalla società/dall'istituto ..... agenzia/filiale di ..... per l'importo di Euro ..... pari al ..... dell'importo del valore di contratto.

2. La garanzia deve essere integrata ogni volta che la stazione appaltante abbia proceduto alla sua escussione, anche parziale.

3. La garanzia verrà svincolata a seguito dell'emissione del certificato di conformità del servizio da parte del direttore dell'esecuzione.

### **Articolo 20. Coperture assicurative.**

1. Il cottimista, ha presentato le coperture assicurative richieste dall'art. 12 del capitolato tecnico, per il mezzo e relative attrezzature installate, ed in particolare:

- Copertura totale furto/incendio/atti vandalici: limitazioni di responsabilità 0 euro;
- Copertura totale danni ulteriori al mezzo: limitazioni di responsabilità 0 euro.

### **Articolo 21. Documenti che fanno parte del contratto.**

1. Fanno parte integrante del presente contratto e si intendono allegati allo stesso i seguenti documenti:

- capitolato tecnico;
- offerta economica;
- dichiarazione delle caratteristiche del mezzo.

### **Articolo 22. Richiamo alle norme legislative e regolamentari.**

1. Si intendono espressamente richiamate e sottoscritte le norme legislative e regolamentari vigenti in materia di contratti pubblici tra cui il d.lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii. ed il Regolamento di cui al DPR 207/2010 e ss.mm.ii. nonché tutte le disposizioni in materia di omologazione e noleggio di mezzi a lungo termine.

### **Articolo 23. Spese di contratto, imposte, tasse e trattamento fiscale.**

1. Tutte le spese del presente contratto, inerenti e conseguenti (imposte, tasse ecc.) sono a totale carico del cottimista.

2. Sono altresì a carico del cottimista tutte le spese di bollo per gli atti occorrenti per la gestione del servizio, dal giorno della consegna a quello della data di emissione del certificato di conformità.

3. Ai fini fiscali si dichiara che il servizio di cui al presente contratto è soggetto all'imposta sul valore aggiunto, per cui si richiede la registrazione in misura fissa ai sensi dell'articolo 40 del d.P.R. 26 aprile 1986, n. 131.

4. Il presente contratto verrà registrato in caso d'uso ai sensi della tariffa parte II art. 1 allegata al d.P.R. 26 aprile 1986 n. 131.

Fatto in unico esemplare, letto, confermato e sottoscritto:

La Stazione Appaltante  
.....  
(.....)

Il cottimista  
IL LEGALE RAPPRESENTANTE  
(.....)

Con riferimento al sopra esteso testo di scrittura privata le parti, in relazione al disposto dell'Art. 1341 del C.C., dichiarano di accettare e di approvare espressamente gli art. 4, art. 6 comma 2, 3 e 4, art. 7 comma 1 2 3 4 e 5, art. 8, art. 9 comma 1 e 2, art. 10 comma 2, art. 15 comma 1 2 3 4 e 5, art. 20.



La Stazione Appaltante  
.....  
(.....)

Il cottimista  
IL LEGALE RAPPRESENTANTE  
(.....)